



COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 289 DEL 24/12/2024

OGGETTO:

PROCEDIMENTO PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE PROPOSTO DA TIM S.P.A. - AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	PRESTA Lucianella	Assessore		X
3.	TAURIELLO Francesco	Assessore		X
4.	FRANCO Anna	Assessore	X	
5.	PICCOLO Luigi	Assessore	X	
6.	GENTILE Riccardo	Vice Sindaco	X	

Assiste alla Seduta il Vice Segretario Comunale: Dott. GUARDABASCIO Gianluca.

Il Sindaco Dott. CASTELLO Antonio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su proposta del Sindaco Antonio Castello

Premesso che:

- in data 26/09/2024, Fibercop SpA, per conto di TIM S.p.A., presentava presso il Comune di Pianezza una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), onde aggiornare un impianto esistente al fine di implementarne il sistema di trasmissione;

- in data 09/10/2024 il Comune di Pianezza trasmetteva a Tim una nota (prot. n. 22734/2024) con cui invitava la società a sospendere ogni attività inerente a impianti e infrastrutture per la rete 5G dando atto che poichè spetta al Sindaco, nella sua veste di massima autorità sanitaria locale, in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3 *ter* del D. Lgs. 152/2006 e recepito all'art. 1 Legge 36/2001, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, adottare le migliori tecnologie disponibili ed assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibile, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione.

Inoltre, Tim veniva informata del fatto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30/09/2024, il Consiglio Comunale:

"- si oppone all'installazione di nuovi impianti per la tecnologia 5G fino alla pubblicazione del nuovo Regolamento, che in ogni caso avverrà non oltre giorni 60/90 dalla approvazione dell'ordine del giorno, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico;

- invita il Sindaco e la Giunta a continuare il lavoro che già è in atto nell'ordinare l'interruzione di ogni e qualsivoglia lavoro di costruzione di nuove strutture/tralicci/allestimenti al momento in corso o da avviare all'interno del territorio comunale destinati ad ospitare apparati radioelettrici per la tecnologia 5G fino alla pubblicazione del nuovo Regolamento, che in ogni caso avverrà non oltre giorni 60/90 dall'approvazione dell'ordine del giorno."

Di conseguenza, nelle more di tale modifica e per i motivi sopra esposti, il Sindaco intimava a Tim di sospendere i lavori in Via Dora Riparia angolo via Piave.

Preso atto che:

- in data 29/11/2024 (prot. 25943/2024) Tim S.p.A. notificava al Comune di Pianezza ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte chiedendo:

1) in via cautelare: sospendere gli atti impugnati con ogni consequenziale effetto;

2) nel merito, annullare: l'atto del Comune di Pianezza Settore Territorio e Ambiente Sportello Unico Attività Produttive in persona del Sindaco pro tempore adottato in data 8.10.2024 prot. n. 22734; il verbale di deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Pianezza n. 38 del 30.9.2024; e, ove occorrer possa, annullare e/o disapplicare i seguenti atti così come evocati dai suddetti e quivi impugnati atti e laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall'odierna ricorrente: il Programma comunale in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici" approvato dal Consiglio comunale con DCC n. 36 del 12.6.2006 R-EP003 e, quindi, altresì, del predetto DCC n. 36 del 12.6.2006 R-EP003; delibera n. 208 del 27.9.2024; nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

3) condannare le parti intime al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Ritenuto di resistere in giudizio avverso tale ricorso e di individuare, ai fini dell'incarico di assistenza e rappresentanza in giudizio dell'Ente a sostegno della legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione comunale, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Avv.ti Alberto Cerutti e Paolo Scaparone, con studio legale in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14, professionisti esperti in diritto amministrativo e noti avendo già assistito il Comune in altri contenziosi.

Preso atto della disponibilità manifestata dagli Avv.ti Alberto Cerutti e Paolo Scaparone con la nota prot. n. 26721 dell'11/12/2024 e ritenuto di demandare a successivi provvedimenti del Vice Segretario Generale e del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, secondo le rispettive competenze, la formalizzazione dell'incarico e il relativo impegno di spesa, assegnando all'uopo un budget complessivo presunto pari ad € 5.985,04 oneri inclusi.

Dato atto che la costituzione in giudizio è demandata alla competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. B 2) dello Statuto comunale e che l'incarico di difesa legale non rientra nelle limitazioni, procedure e vincoli previsti dall'art. 3 commi 55 e seguenti, della legge 244/2007.

Tutto ciò premesso

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e riportati in allegato alla presente.

Si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di autorizzare, per le motivazioni meglio specificate in narrativa ed al fine di tutelare gli interessi dell'ente, il Sindaco a costituirsi nel giudizio, promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte da Tim S.p.A., con ricorso in data 29/11/2024 (prot. 25943/2024) con il quale la ricorrente chiede:
 - 1) *in via cautelare: sospendere gli atti impugnati con ogni consequenziale effetto;*
 - 2) *nel merito, annullare: l'atto del Comune di Pianezza Settore Territorio e Ambiente Sportello Unico Attività Produttive in persona del Sindaco pro tempore adottato in data 8.10.2024 prot. n. 22734; il verbale di deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Pianezza n. 38 del 30.9.2024; e, ove occorrer possa, annullare e/o disapplicare i seguenti atti così come evocati dai suddetti e quivi impugnati atti e laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall'odierna ricorrente: il Programma comunale in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici" approvato dal Consiglio comunale con DCC n. 36 del 12.6.2006 R-EP003 e, quindi, altresì, del predetto DCC n. 36 del 12.6.2006 R-EP003; delibera n. 208 del 27.9.2024; nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;*
 - 3) *condannare le parti intime al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.*
3. Di conferire puntuale mandato a rappresentare e difendere questo Comune in ogni stato e grado del suddetto giudizio innanzi al T.A.R. per il Piemonte, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Avv.ti Alberto Cerutti e Paolo Scaparone, entrambi del Foro di Torino, eleggendo domicilio presso lo studio di questi ultimi sito in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14.
4. Di demandare al Vice Segretario Generale e al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, secondo le rispettive competenze, la formalizzazione dell'affidamento dell'incarico per la tutela e assistenza legale nel giudizio in oggetto, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli Avv.ti Alberto Cerutti e Paolo Scaparone, entrambi del Foro di Torino, con studio legale sito in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 14, assegnando all'uopo un budget complessivo presunto pari ad € 5.985,04 oneri inclusi.
5. Di dare atto che la spesa come sopra quantificata trova copertura finanziaria ai fondi di cui al codice 01|02|1|103 – cap. 124 del bilancio 2024/2026, esercizio 2024.

6. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 15/07/2015.

Acquisito in data 17/12/2024 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore servizi alla persona ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Acquisito in data 17/12/2024 il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n°	Votanti n°	Voti Favorevoli n°	Voti Contrari n°	Astenuti n°
4	4	4	0	0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “PROCEDIMENTO PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE PROPOSTO DA TIM S.P.A. - AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO”, come sopra trascritta.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione (n° 289 del 24/12/2024) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Dott. CASTELLO Antonio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GUARDABASCIO Gianluca